

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 22

(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1998)

Aggregazioni di imprese

Lo IAS 22, Contabilizzazione delle aggregazioni di imprese, fu approvato nel novembre 1983.

Nel dicembre 1983, lo IAS 22 è stato rivisto nella sostanza in quanto parte del progetto sulla comparabilità e sui miglioramenti da apportare al bilancio. E' stato, quindi, emanato lo IAS 22, Aggregazioni di imprese (IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993)).

Nell'ottobre 1996, i paragrafi 39(i) e 69 dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993) (corrispondenti ai paragrafi 39(i) e 85 del presente Principio) sono stati rivisti al fine di essere resi coerenti con lo IAS 12 (rivisto nella sostanza nel 1996), Imposte sul reddito. Le revisioni sono entrate in vigore a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva.

Nel luglio 1998, molti paragrafi dello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993) sono stati rivisti al fine di essere resi coerenti con le disposizioni degli IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, IAS 38, Attività immateriali, ed è stato anche rivisto il trattamento contabile dell'avviamento negativo. Il Principio così rivisto nella sostanza (IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998)) è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva.

Nell'ottobre 1998, lo staff dello IASC ha pubblicato separatamente una Motivazione per le conclusioni riferita allo IAS 38, Attività immateriali, e allo IAS 22, Aggregazioni di imprese (rivisto nella sostanza nel 1998). La parte della Motivazione per le conclusioni riguardante le modifiche apportate allo IAS 22 nel 1998 è inclusa in questo volume come Appendice A.

Nel 1999, il paragrafo 97 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, con i riferimenti allo IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

In aggiunta, i paragrafi 30 e 31 (c) sono stati modificati per essere resi coerenti con lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999). Il testo così modificato è entrato in vigore nel momento in cui lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999) entra in vigore -ossia, a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2000 o da data successiva.

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 22:

- SIC-9: Aggregazioni di imprese - Classificazione come acquisizione o unione di imprese;
- SIC-22: Aggregazioni di imprese - Rettifiche successive apportate ai fair value (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti;
- SIC-28: Aggregazioni di imprese - Aggregazioni di imprese - "Data dello scambio" e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale.

SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità Ambito di applicazione	1-7
Definizioni	8
Tipi di aggregazioni di imprese	9-16
Acquisizioni	10-12
Acquisizioni inverse	12
Unione di imprese	13-16
Acquisizioni	17-76
Contabilizzazione delle acquisizioni	17-18
Data di acquisizione	19-20
Costo di acquisizione	21-25
Rilevazione di attività e di passività identificabili	26-31
Ripartizione del costo di acquisizione	32-35
Trattamento contabile di riferimento	32-33
Trattamento contabile alternativo consentito	34-35

Acquisiti successivi di quote	36-38
Determinazione dei fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite	39-40
Avviamento derivante da acquisizioni	41-58
Rilevazione e valutazione	41-43
Ammortamento	44-54
Recuperabilità del valore contabile - Perdite durevoli di valore	55-58
Avviamento negativo derivante da acquisizioni	59-64
Rilevazione e valutazione	59-63
Esposizione in bilancio	64
Rettifiche al corrispettivo di acquisto subordinato a eventi successivi	65-67
Successive variazioni nel costo dell'acquisizione	68-70
Identificazione successiva o variazioni nel valore delle attività e delle passività identificabili	71-76
Unioni di imprese	77-83
Contabilizzazione delle unioni di imprese	77-83
Aggregazioni di imprese comunque definite	84-85
Imposte sul reddito	84-85
Informazioni integrative	86-98
Disposizioni transitorie	99-101
Data di entrata in vigore	102-103

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

FINALITA'

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle aggregazioni di imprese. Il Presente Principio riguarda sia l'acquisizione di un'impresa da parte di un'altra sia i casi di una unione di imprese quando un acquirente non può essere identificato. La contabilizzazione di un'acquisizione implica la determinazione del costo dell'acquisizione, l'attribuzione del costo alle attività e passività identificabili dell'impresa oggetto di acquisto e la contabilizzazione del conseguente avviamento, positivo o negativo, sia al momento dell'acquisto sia successivamente.

Altri problemi contabili sono quelli relativi alla determinazione dell'entità della quota di pertinenza di terzi, alla contabilizzazione delle acquisizioni che hanno luogo su un certo arco di tempo, ai cambiamenti successivi nel costo di acquisizione o nell'identificazione delle attività e passività e all'informativa richiesta.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle aggregazioni di imprese.

2. Un'aggregazione di imprese può essere effettuata con modalità differenti determinate da motivi legali, fiscali o di altro genere. Essa può comportare l'acquisto da parte di un'impresa dei titoli rappresentativi del patrimonio netto o dell'attivo netto di un'altra impresa. Può essere realizzata tramite l'emissione di azioni o il trasferimento di disponibilità liquide o mezzi equivalenti o di altri beni. L'operazione può avvenire tra gli azionisti delle imprese che si aggregano o tra un'impresa e gli azionisti dell'altra impresa. L'aggregazione di imprese può comportare la costituzione di una nuova impresa che avrà il controllo sulle imprese che partecipano all'aggregazione, il trasferimento dell'attivo netto di una o più delle imprese a un'altra o lo scioglimento di una o più delle imprese che partecipano all'aggregazione. Quando il contenuto dell'operazione è coerente con la definizione di aggregazione di imprese contenuta nel presente Principio, si applicano le disposizioni per la contabilizzazione e l'informativa contenute nel presente Principio indipendentemente dalla specifica modalità con cui si realizza l'aggregazione.

3. Un'aggregazione di imprese può dare luogo ad un legame di partecipazione tra capogruppo e controllata nel quale l'acquirente è la controllante e la società acquisita una controllata dell'acquirente. In tali circostanze, l'acquirente deve applicare il presente Principio nel suo bilancio consolidato. Esso deve includere nel proprio bilancio individuale la sua partecipazione nella società acquisita come una partecipazione in società controllata (vedere IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate).

4. Un'aggregazione di imprese può prevedere l'acquisto dell'attivo netto di un'altra impresa, incluso l'eventuale avviamento, oppure l'acquisto delle azioni da parte di un'altra impresa. Una tale aggregazione di imprese non si traduce in un legame del tipo tra controllante e controllata. In tali circostanze, l'acquirente deve applicare il presente Principio nel proprio bilancio individuale e, di conseguenza, nel bilancio consolidato.

5. Un'aggregazione di imprese può dare origine a una fusione legale. Sebbene la disciplina in tema di fusione differisca da Paese a Paese, in via generale, si realizza una fusione legale tra due società quando alternativamente:

(a) le attività e le passività di una società sono trasferite all'altra e la prima società si estingue; o

(b) le attività e le passività di entrambe le società sono trasferite a una nuova società ed entrambe le società originarie si estinguono.

Molte fusioni legali derivano dalla ristrutturazione o dalla riorganizzazione di un gruppo e non sono trattate nel presente Principio perché sono operazioni fra imprese soggette a un controllo comune. Tuttavia, qualsiasi aggregazione di imprese in virtù della quale due società entrano a far parte dello stesso gruppo deve essere trattata come un'acquisizione o come una unione di imprese nel bilancio consolidato secondo quanto previsto dal presente Principio.

6. Il presente Principio non tratta il bilancio individuale della capogruppo, salvo i casi descritti nel paragrafo 4.

I bilanci individuali devono essere preparati sulla base di diversi metodi di rilevazione previsti nei diversi Paesi al fine di soddisfare differenti esigenze.

7. Il presente Principio non tratta:

(a) le operazioni che avvengono tra imprese sotto controllo comune; e (b) le partecipazioni in joint venture (vedere IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture) e i bilanci delle joint venture.

DEFINIZIONI

8. I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:

Una aggregazione di imprese è l'unione di imprese distinte in un'unica entità economica derivante dall'unione di un'impresa con un'altra o dall'ottenimento del controllo sull'attivo netto e sulla gestione di un'altra impresa.

Una acquisizione è un'aggregazione di imprese in cui una delle imprese, l'acquirente, ottiene il controllo sull'attivo netto e sulla gestione di un'altra impresa, l'acquisita, in cambio del trasferimento di beni, del sostenimento di passività o dell'emissione di capitale.

Una unione di imprese è una aggregazione di imprese nella quale i soci delle società che partecipano all'aggregazione esercitano un controllo congiunto su tutti, o sostanzialmente tutti, i loro beni e attività con la finalità di realizzare una condivisione permanente dei rischi e dei benefici derivanti dall'entità risultante, cosicché nessuna parte può essere identificata come acquirente.

Il controllo è il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenerne i benefici relativi.

La capogruppo/controllante è un'impresa che ha una o più società controllate.

Una controllata è un'impresa controllata da un'altra impresa (indicata come capogruppo/controllante).

La quota di pertinenza di terzi è quella parte del risultato dell'attività e del patrimonio netto di una controllata attribuibile a quote di partecipazione non possedute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo.

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti.

Le attività monetarie sono il denaro posseduto e le attività esigibili in importi di denaro prefissati o determinabili.

La data di acquisizione è la data in cui il controllo sull'attivo netto e sulla gestione della acquisita è effettivamente trasferito all'acquirente.

TIPI DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE

9. Con riferimento alla contabilizzazione di un'aggregazione di imprese, un'acquisizione differisce nella sostanza da un'unione di imprese per cui la sostanza economica dell'operazione deve riflettersi nel bilancio [1]. Di conseguenza, per ciascun tipo di aggregazione è previsto un criterio di contabilizzazione specifico.

Acquisizioni

10. Sostanzialmente in tutte le aggregazioni di imprese una delle imprese partecipanti ottiene il controllo sull'altra, rendendo perciò possibile l'identificazione di un acquirente. Si presume che si ottenga il controllo quando una delle imprese che partecipano all'aggregazione acquisisce più della metà dei diritti di voto dell'altra impresa a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale proprietà non costituisce controllo. Anche quando una delle imprese che partecipano all'aggregazione non acquisisce più della metà dei diritti di voto dell'altra impresa è tuttavia possibile identificare un acquirente se, in seguito alla aggregazione di imprese, una delle imprese acquisisce:

- (a) il potere su più della metà dei diritti di voto dell'altra impresa in virtù di un accordo con altre società partecipanti;
- (b) il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'altra impresa in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo dell'altra impresa; o (d) il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo dell'altra impresa.

11. Anche se, in taluni casi, può essere difficile identificare un acquirente ci sono situazioni che ne evidenziano l'esistenza. Per esempio:

- (a) il fair value (valore equo) di un'impresa è significativamente maggiore di quello dell'altra impresa partecipante. In tali casi, l'impresa che ha il maggior valore è l'acquirente;
- (b) l'aggregazione di imprese avviene mediante lo scambio di contanti contro azioni ordinarie con diritto di voto. In tali casi, l'impresa che versa il corrispettivo in denaro costituisce l'acquirente; o
- (c) l'aggregazione di imprese consente alla direzione aziendale di guidare la scelta del gruppo dirigente dell'impresa risultante dall'aggregazione. In tali casi l'impresa dominante è l'acquirente.

Acquisizioni inverse

12. A volte un'impresa ottiene la proprietà delle azioni di un'altra impresa ma, come parte dell'operazione di scambio, emette come pagamento un numero tale di azioni aventi diritto di voto che il controllo dell'impresa derivante dall'aggregazione di imprese passa ai proprietari dell'impresa le cui azioni sono state acquisite.

Questa situazione è definita come acquisizione inversa. Anche se, dal punto di vista giuridico, l'impresa che ha emesso le azioni può essere considerata come la capogruppo o l'impresa che prosegue l'attività, l'impresa i cui azionisti ora controllano l'impresa sorta dall'aggregazione è l'acquirente che ha il potere di voto o gli altri poteri identificati nel paragrafo 10. L'impresa che ha emesso le azioni è considerata l'impresa acquisita dall'altra; quest'ultima impresa è considerata l'acquirente e deve applicare il criterio dell'acquisto alle attività e alle passività dell'impresa che ha emesso le azioni.

Unione di imprese

13. In situazioni eccezionali, può non essere possibile identificare un acquirente. Anziché esserci una parte dominante che emerge, gli azionisti delle imprese partecipanti si associano per condividere, in modo sostanzialmente paritario, il controllo su tutti, o sostanzialmente tutti i loro beni e sulla gestione. Le direzioni aziendali che partecipano all'aggregazione, inoltre, partecipano alla gestione dell'entità risultante. Come conseguenza, gli azionisti delle imprese che partecipano all'aggregazione condividono i rischi e i benefici dell'entità risultante. Tale aggregazione di imprese è contabilizzata come una unione di imprese.

14. Una condivisione dei rischi e dei benefici è, di solito, impossibile senza uno scambio sostanzialmente equivalente di azioni ordinarie con diritto di voto tra le imprese partecipanti all'aggregazione. Tale scambio fa sì che la proprietà delle partecipazioni delle imprese partecipanti all'aggregazione e, di conseguenza, i loro relativi rischi e benefici nell'impresa sorta dall'aggregazione, siano mantenuti e che il potere delle singole parti di assumere decisioni sia preservato. Comunque, perché uno scambio di azioni sostanzialmente equivalente sia efficace a questi fini non ci può essere una significativa riduzione nei diritti riguardanti le azioni di una delle imprese partecipanti all'aggregazione, altrimenti l'influenza di quella parte è indebolita.

15. Allo scopo di ottenere una condivisione dei rischi e dei benefici dell'entità risultante:

(a) la maggioranza effettiva, se non la totalità, delle azioni ordinarie con diritto di voto delle imprese che partecipano all'aggregazione deve essere scambiata o messa in comune;

(b) il fair value (valore equo) di un'impresa non deve differire significativamente da quello dell'altra impresa;

e

(c) i soci di ciascuna impresa devono mantenere, rispettivamente, dopo l'aggregazione, sostanzialmente gli stessi diritti di voto e la stessa partecipazione nell'entità sorta dall'aggregazione che possedevano in precedenza.

16. La condivisione dei rischi e dei benefici dell'entità sorta dall'aggregazione diminuisce e la possibilità che un acquirente sia identificato aumenta quando:

(a) la sostanziale equivalenza dei fair value (valore equo) delle imprese che partecipano alla combinazione si riduce e la percentuale di azioni ordinarie con diritto di voto scambiate diminuisce;

(b) accordi finanziari forniscono un vantaggio relativo a un gruppo di azionisti rispetto agli altri. Tali accordi possono entrare in vigore sia prima sia dopo l'aggregazione; e (c) la quota del patrimonio netto dell'entità risultante spettante a una parte dipende dall'andamento dell'attività da essa precedentemente controllata successivamente all'aggregazione.

ACQUISIZIONI

Contabilizzazione delle acquisizioni

17. Un'aggregazione di imprese classificata come acquisizione deve essere contabilizzata utilizzando il metodo dell'acquisto (purchase method) come esposto nei principi contenuti nei paragrafi da 19 a 76.

18. L'utilizzo del metodo dell'acquisto si traduce nel contabilizzare l'acquisizione di un'impresa in modo analogo all'acquisto di altri beni. Ciò è corretto poiché un'acquisizione implica un'operazione nella quale si verificano il trasferimento di beni, il sostenimento di passività o l'emissione di capitale in cambio del controllo dell'attivo netto e della gestione di un'altra impresa. Il metodo dell'acquisto utilizza il costo come base per la rilevazione dell'acquisizione e, per la determinazione del costo, esso si basa sull'operazione di scambio sottostante all'acquisizione.

Data di acquisizione

19. Dalla data di acquisizione l'acquirente deve:

(a) **includere nel conto economico i risultati della gestione della acquisita; e**

(b) **rilevare nello stato patrimoniale le attività e le passività identificabili della acquisita e l'eventuale avviamento, anche negativo, derivante dall'acquisizione.**

20. La data di acquisizione è la data in cui il controllo dei beni e della gestione della società acquisita è effettivamente trasferito all'acquirente e in cui inizia l'applicazione del metodo dell'acquisto. I risultati della gestione di un'attività acquisita devono essere inclusi nel bilancio dell'acquirente a partire dalla data di acquisizione, che è la data in cui il controllo della società acquisita è effettivamente trasferito all'acquirente. In concreto, la data di acquisizione è la data a partire dalla quale l'acquirente ha il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa in modo da ottenere benefici dalle sue attività. Non si ritiene che il controllo sia stato trasferito all'acquirente fino a che non siano state soddisfatte tutte le condizioni necessarie per tutelare gli interessi delle parti coinvolte. Tuttavia, ciò non comporta che un'operazione sia stata conclusa, o formalmente perfezionata, affinché il controllo passi effettivamente all'acquirente. Nell'accertare se il controllo è stato effettivamente trasferito, deve essere considerato il contenuto sostanziale dell'acquisizione.

Costo di acquisizione

21. Un'acquisizione deve essere contabilizzata al costo, ovvero per un ammontare pari alle disponibilità liquide o mezzi equivalenti pagato o il fair value (valore equo), alla data dello scambio, del corrispettivo di acquisto pagato dall'acquirente in cambio del controllo sui beni dell'altra impresa, oltre a ogni costo direttamente imputabile all'acquisizione [2].

22. Quando un'acquisizione comporta più di un'operazione di scambio il costo dell'acquisizione è rappresentato dal costo complessivo delle singole operazioni. Quando un'acquisizione viene realizzata in più fasi è importante la distinzione tra la data di acquisizione e la data dell'operazione di scambio. Mentre la contabilizzazione dell'acquisizione ha inizio a partire dalla data di acquisizione, le informazioni sul costo e sul fair value (valore equo) utilizzate sono determinate con riferimento alla data di ciascuna operazione di scambio.

23. Le attività monetarie pagate e le passività sostenute sono misurate ai loro fair value (valore equo) alla data dell'operazione di scambio. Quando il pagamento del corrispettivo di acquisto è differito, il costo dell'acquisizione è pari al valore attuale del corrispettivo, considerando eventuali incentivi o sconti che è probabile rientrino nel pagamento, e non il valore nominale di quanto dovuto.

24. Nella determinazione del costo dell'acquisizione, i titoli mobiliari negoziabili emessi dall'acquirente sono misurati al loro fair value (valore equo) che è pari al loro prezzo di mercato alla data dell'operazione di scambio, a condizione che fluttuazioni anomale o l'esiguità del mercato non rendano il prezzo di mercato un indice inattendibile. Quando il prezzo di mercato, a una data particolare, non rappresenta un indice attendibile è necessario prendere in considerazione i movimenti dei prezzi durante un ragionevole periodo di tempo, prima e dopo l'annuncio delle condizioni di acquisizione. Quando il mercato è inattendibile, o non esistono quotazioni, il fair value (valore equo) dei titoli emessi dall'acquirente è stimato con riferimento alla loro partecipazione proporzionale al fair value (valore equo) dell'impresa acquirente o con riferimento alla loro partecipazione proporzionale al fair value (valore equo) dell'impresa acquisita, utilizzando quello più chiaramente evidente. Anche il corrispettivo d'acquisto pagato in contanti ai soci della società acquisita, in

alternativa ai titoli, può fornire una evidenza del fair value (valore equo) complessivo pagato. Tutti gli aspetti dell'acquisizione, compresi i fattori significativi che influenzano le negoziazioni, devono essere presi in considerazione e possono essere impiegate valutazioni indipendenti come supporto alla determinazione del fair value (valore equo) dei titoli emessi.

25. Oltre al corrispettivo d'acquisto, l'acquirente può sostenere costi diretti relativi all'acquisizione. Questi comprendono i costi di registrazione ed emissione di titoli azionari e compensi professionali pagati a revisori, consulenti legali, periti e altri consulenti utilizzati per realizzare l'acquisizione. I costi generali amministrativi, inclusi quelli per il mantenimento di un reparto acquisizioni e gli altri costi che non possono essere direttamente attribuiti alla specifica acquisizione, non possono essere inclusi nel costo dell'acquisizione ma devono essere rilevati come costo quando essi sono sostenuti.

Rilevazione di attività e di passività identificabili

26. Devono essere considerate attività e passività identificabili acquisite da rilevarsi secondo quanto previsto dal paragrafo 19 quelle attività e passività dell'impresa acquisita che già esistevano alla data di acquisizione compresa qualsiasi passività rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 31. Queste devono essere rilevate distintamente alla data di acquisizione se, e solo se:

(a) è probabile che i benefici economici futuri connessi affluiranno all'acquirente o che le risorse che contengono benefici economici defluiranno dall'acquirente; e

(b) è disponibile una valutazione attendibile del loro costo o del loro fair value (valore equo).

27. Le attività e le passività acquisite che sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 26 sono descritte nel presente Principio come attività e passività identificabili. Nella misura in cui le attività e le passività acquisite non soddisfano questi criteri di rilevazione si determina un effetto sul valore dell'avviamento positivo o negativo derivante dall'acquisizione, poiché l'avviamento positivo o negativo è pari al costo residuo di acquisizione dopo la rilevazione contabile delle attività e delle passività identificabili.

28. Le attività e le passività identificabili delle quali l'acquirente ottiene il controllo possono comprendere attività e passività che non erano state precedentemente rilevate nel bilancio della società acquisita. Ciò può accadere perché esse, prima dell'acquisizione, non avevano i requisiti per la rilevazione. E' il caso, per esempio, di quando un beneficio fiscale derivante dalle perdite fiscali della società acquisita può essere rilevato come un'attività identificabile per il fatto che l'acquirente genera sufficienti redditi imponibili.

29. Subordinatamente alle condizioni previste dal paragrafo 31, non devono essere rilevate passività alla data di acquisizione se queste derivano da progetti od operazioni dell'acquirente. Non devono inoltre essere rilevate passività per tener conto di perdite o altri costi che si prevede debbano verificarsi in futuro a seguito dell'acquisizione, sia se riferibili all'acquirente sia all'acquisita.

30. Le passività di cui al paragrafo 29 non sono ritenute passività dell'acquisita alla data di acquisizione. Di conseguenza, queste non vengono considerate nella allocazione del costo di acquisizione. Tuttavia il presente Principio contiene una specifica eccezione a questo principio generale. Tale eccezione si applica nel caso in cui l'acquirente abbia sviluppato dei programmi riguardo all'attività dell'acquisita e, come diretta conseguenza dell'acquisizione, si origina un'obbligazione. Considerato che questi programmi sono parte integrante del piano di acquisizione dell'acquirente, il presente Principio richiede che l'impresa rilevi un accantonamento per i conseguenti costi (vedere paragrafo 31). Per l'applicazione di questo Principio, le attività e le passività identificabili acquisite comprendono gli accantonamenti rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 31. Questo prevede rigide condizioni tese ad assicurare che i programmi costituivano parte integrante dell'acquisizione e che entro breve termine -entro tre mesi dalla data di acquisizione o entro la data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, se precedente- l'acquirente abbia sviluppato i programmi in maniera tale da richiedere all'impresa di rilevare un accantonamento per ristrutturazione così come previsto dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Il Principio citato richiede che l'impresa storni tali accantonamenti se il programma non è attuato nella maniera prevista o entro i termini originariamente preventivati (vedere paragrafo 75) e che fornisca informazioni su tali accantonamenti (vedere paragrafo 92).

31. Alla data dell'acquisizione, l'acquirente deve rilevare un accantonamento che non era una passività dell'acquisita a tale data se, e solo se, l'acquirente:

(a) ha sviluppato alla data dell'acquisizione, o prima, i principali aspetti di un piano indirizzato a cessare o ridurre le attività dell'acquisita e che si riferisca a:

(i) indennizzare i dipendenti dell'acquisita per la cessazione del rapporto lavorativo;

(ii) la chiusura di impianti dell'acquisita;

(iii) l'eliminazione di linee di prodotto dell'acquisita; o

(iv) risolvere i contratti dell'acquisita che sono divenuti onerosi poiché, alla data dell'acquisizione, o prima, l'acquirente ha comunicato ai terzi coinvolti che il contratto sarà risolto;

(b) **ha fatto sorgere nelle persone interessate una valida aspettativa che l'impresa realizzerà il piano perché, alla data di acquisizione, o prima, ne ha già comunicato gli aspetti principali; e**

(c) **ha sviluppato, entro tre mesi dalla data di acquisizione o entro la data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, se precedente, tali aspetti principali in un analitico piano formale che identifichi almeno:**

(i) **l'attività o la parte di attività interessata;**

(ii) **le principali localizzazioni interessate;**

(iii) **la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;**

(iv) **le spese che dovranno essere sostenute; e**

(v) **quando verrà realizzato il piano.**

Eventuali accantonamenti rilevati secondo quanto previsto da questo paragrafo devono riguardare solo i costi delle voci elencate al precedente punto da (i) a (iv).

Ripartizione del costo di acquisizione

Trattamento contabile di riferimento

32. I valori delle attività e delle passività identificabili rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 26 devono essere determinati sulla base del valore complessivo:

(a) **del fair value (valore equo), alla data della compravendita, delle attività e delle passività identificabili acquisite, in misura proporzionale alla partecipazione dell'acquirente ottenuta dalla compravendita; e**

(b) **della parte proporzionale di pertinenza di terzi dei valori iscritti precedentemente all'acquisizione delle attività e passività identificabili della controllata.**

L'eventuale avviamento, positivo o negativo, deve essere contabilizzato secondo quanto previsto dal presente Principio.

33. Il costo di un'acquisizione deve essere attribuito alle attività e alle passività identificabili rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 26 con riferimento ai loro fair value (valore equo) alla data della compravendita.

Tuttavia, il costo dell'acquisizione riguarda solo la quota parte delle attività e delle passività identificabili acquisita dall'acquirente. Di conseguenza, quando un acquirente non acquista la totalità delle azioni dell'altra impresa, la quota di pertinenza di terzi risultante deve essere riportata a un valore proporzionale alla quota di pertinenza di terzi da essi detenuta sulla base dei valori iscritti precedentemente all'acquisizione per le attività nette identificabili della controllata. Ciò perché la quota proporzionale di pertinenza di terzi non è stata oggetto dell'operazione di compravendita.

Trattamento contabile alternativo consentito

34. Le attività e le passività rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 26 devono essere determinate ai loro fair value (valore equo) come risultano alla data dell'acquisizione. L'eventuale avviamento, positivo o negativo, deve essere contabilizzato secondo quanto previsto dal presente Principio. L'eventuale quota di pertinenza di terzi deve essere riportata a un valore proporzionale alla quota di pertinenza di terzi dei fair value (valore equo) delle attività e delle passività rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 26.

35. Con questo metodo, le attività nette identificabili delle quali l'acquirente ha ottenuto il controllo sono iscritte ai loro fair value (valore equo), indipendentemente dal fatto che l'acquirente abbia acquisito tutto o solo una parte del capitale dell'altra impresa o abbia acquistato direttamente le attività. Di conseguenza, l'eventuale quota di pertinenza di terzi è riportata a un valore proporzionale alla quota di pertinenza dei terzi dei fair value (valore equo) delle attività nette identificabili della controllata.

Acquisti successivi di quote

36. Un'acquisizione può comprendere più di un'operazione di compravendita, per esempio quando essa è realizzata per stadi con acquisti successivi in borsa. Quando ciò accade, ciascuna operazione significativa è trattata separatamente al fine di determinare i fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite e di determinare il valore dell'eventuale avviamento positivo o negativo di quell'operazione. Questo comporta confronti del costo dei singoli investimenti effettuati con la relativa percentuale spettante all'acquirente dei fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite in ciascuna fase significativa.

37. Quando un'acquisizione è realizzata con acquisti successivi, i fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili possono variare alla data di ogni operazione di compravendita. Se tutte le attività e le passività identificabili relative all'acquisizione sono ripesposte ai fair value (valore equo) al momento degli acquisti successivi, l'eventuale rettifica relativa alla quota precedentemente posseduta dall'acquirente rappresenta una rivalutazione e deve essere contabilizzata come tale.

38. Prima di essere qualificata come acquisizione, un'operazione può essere qualificata come partecipazione in una collegata ed essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate. In questo caso, la determinazione dei fair value (valore equo) per le attività e le passività identificabili acquisite e la rilevazione dell'avviamento positivo o negativo avviene, convenzionalmente, a partire dalla data di applicazione del metodo del patrimonio netto. Se la partecipazione non aveva in precedenza i requisiti affinché la società partecipata fosse qualificata come una collegata, i fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili devono essere determinati alla data di ogni acquisto significativo e l'avviamento positivo o negativo deve essere rilevato a partire dalla data di acquisizione.

Determinazione dei fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite

39. Le indicazioni generali per determinare i fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite sono le seguenti:

(a) i titoli negoziabili devono essere valutati ai loro valori di mercato correnti;

(b) i titoli non negoziabili devono essere valutati a valori stimati che prendano in considerazione indici quali il rapporto prezzo utile, i dividendi attesi e i tassi di crescita attesi di titoli comparabili di imprese con caratteristiche analoghe;

(c) i crediti devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari da riscuotere, calcolati a un tasso di interesse corrente appropriato, dedotti gli eventuali accantonamenti per perdite su crediti e costi di incasso. Tuttavia, l'attualizzazione non è richiesta per i crediti a breve termine quando la differenza tra il valore nominale del credito e il suo valore attuale non è rilevante;

(d) rimanenze:

(i) i prodotti finiti e le merci devono essere valutati ai prezzi di vendita al netto dell'importo complessivo di costi di vendita e un margine ragionevole attribuibile allo sforzo di vendita dell'acquirente basato sul margine per prodotti finiti e merci simili;

(ii) i prodotti in corso di lavorazione devono essere valutati al prezzo di vendita dei prodotti finiti al netto dell'importo complessivo di costi di completamento, costi di vendita e un margine ragionevole riferibile al completamento e alla vendita, basata sul profitto di prodotti finiti analoghi; e

(iii) le materie prime devono essere valutate al costo corrente di sostituzione;

(e) i terreni e i fabbricati devono essere valutati al loro valore di mercato;

(f) gli impianti e i macchinari devono essere valutati al loro valore di mercato, normalmente determinato sulla base di una perizia. Quando il valore di mercato non è disponibile a causa della natura specialistica degli impianti e dei macchinari, o perché i beni sono raramente oggetto di vendita, eccetto quando sono parte di un'azienda in esercizio, essi devono essere valutati al loro costo di sostituzione ammortizzato;

(g) attività immateriali, così come definite dallo IAS 38, Attività immateriali, devono essere valutate al fair value (valore equo) determinato:

(i) con riferimento a un mercato attivo come definito nello IAS 38; e

(ii) se non esiste alcun mercato attivo, in base a un criterio in grado di rappresentare l'importo che l'impresa avrebbe pagato per l'attività in un'operazione tra controparti indipendenti, consapevoli e interessate, facendo riferimento alle migliori informazioni a disposizione (vedere IAS 38 per ulteriori indicazioni sulla determinazione del fair value (valore equo) di una attività immateriale acquisita attraverso aggregazione di imprese);

(h) i beni relativi a benefici per i dipendenti o gli impegni assunti per piani a benefici definiti devono essere valutati al valore attuale degli impegni assunti dedotto il fair value (valore equo) di eventuali attività del piano. Tuttavia, può essere rilevata un'attività solamente nella misura in cui è probabile che essa sarà disponibile per l'impresa sotto forma di restituzioni da parte del piano o di una riduzione di contributi futuri;

(i) le attività e le passività fiscali devono essere valutate per l'ammontare del beneficio fiscale che deriva dalle perdite fiscali o dalle imposte dovute per l'utile o la perdita, determinate nella prospettiva del soggetto o del gruppo risultante dall'acquisizione. L'attività o la passività fiscale deve essere determinata dopo aver accantonato l'effetto fiscale connesso alla rideterminazione del valore delle attività e delle passività identificabili ai loro valori correnti e non può essere scontata. Le attività fiscali comprendono qualsiasi attività fiscale differita dell'acquirente che non sia stata rilevata prima dell'aggregazione ma che, come conseguenza dell'aggregazione, soddisfi ora i requisiti di rilevazione dello IAS 12, Imposte sul reddito;

(j) i debiti e gli effetti a breve, i debiti a lungo termine, le altre passività, gli accantonamenti e le altre indennità pagabili devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari che devono essere corrisposti per estinguere la passività relativa sulla base di tassi di interesse correnti appropriati. Non è richiesta l'attualizzazione, tuttavia, per passività a breve termine quando la differenza tra il valore nominale della passività e il valore attuale non è rilevante;

(k) i contratti onerosi e le altre passività identificabili dell'acquisita devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari che devono essere pagati per estinguere l'impegno assunto a tassi di interesse correnti appropriati;

(l) accantonamenti per la cessazione o per la riduzione delle attività dell'acquisita che sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 31, per un ammontare determinato in base allo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

Alcune delle indicazioni precedenti presuppongono che i fair value (valore equo) siano determinati sulla base di un'attualizzazione. Quando le indicazioni fornite non fanno espresso riferimento all'uso dell'attualizzazione, essa può essere utilizzata o meno per determinare i fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili.

40. Se il fair value (valore equo) di un'attività immateriale non può essere determinato facendo riferimento a un mercato attivo (come definito nello IAS 38, Attività immateriali), l'importo rilevato per quella specifica attività alla data dell'acquisizione deve essere limitato a un importo che non crea o incrementa l'avviamento negativo che origina dall'acquisizione (vedere paragrafo 59).

Avviamento derivante da acquisizioni

Rilevazione e valutazione

41. L'eventuale eccedenza del costo dell'acquisizione rispetto alla quota di partecipazione dell'acquirente nei fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite alla data dell'operazione di compravendita deve essere posta come avviamento e rilevata come attività.

42. L'avviamento derivante dall'acquisizione rappresenta un pagamento fatto dall'acquirente in previsione di futuri benefici economici. I futuri benefici economici possono risultare dalla sinergia tra i beni identificabili acquisiti o da beni che, individualmente, non hanno i requisiti per essere rilevati nel bilancio ma per i quali l'acquirente è disposto a corrispondere un prezzo nell'acquisizione.

43. L'avviamento deve essere iscritto al costo al netto di qualsiasi fondo ammortamento e perdita durevole di valore accumulata.

Ammortamento

44. L'avviamento deve essere ammortizzato sistematicamente nell'arco della sua vita utile. Il periodo di ammortamento deve riflettere la migliore stima del periodo nel corso del quale si prevede che l'impresa percepirà benefici economici futuri. Vi è una presunzione relativa che la vita utile dell'avviamento non superi i venti anni dalla sua iniziale rilevazione.

45. Il metodo d'ammortamento utilizzato deve riflettere il modo in cui si prevede che i benefici economici futuri derivanti dall'avviamento si esauriranno. Deve essere adottato il metodo a quote costanti sempre che non si dimostri che, nel caso di specie, un altro metodo sia più appropriato.

46. La quota di ammortamento di ciascun esercizio deve essere rilevata come un costo.

47. Con il passare del tempo, l'avviamento diminuisce, in conseguenza del fatto che il suo potenziale utilizzo sta diminuendo. In alcuni casi può apparire che il valore dell'avviamento non diminuisca nel tempo. Ciò perché la capacità di produrre benefici economici acquisita inizialmente è progressivamente sostituita dalla capacità di produrre benefici economici risultante da successivi accrescimenti dell'avviamento. In altre parole, l'avviamento acquisito viene progressivamente sostituito dall'avviamento generato internamente. Lo IAS 38, Attività immateriali, vieta l'iscrizione dell'avviamento generato internamente. Perciò è corretto che l'avviamento sia ammortizzato sistematicamente sulla base della migliore stima della sua vita utile.

48. E' necessario tenere in considerazione molti fattori nella stima della vita utile dell'avviamento tra cui:

(a) la natura e la prevedibile vita economica dell'attività acquisita;

(b) la stabilità e la prevedibile vita economica del settore cui l'avviamento fa riferimento;

(c) le informazioni pubbliche sulle caratteristiche dell'avviamento in settori o imprese simili e i cicli di vita caratteristici di attività simili;

(d) gli effetti dell'obsolescenza del prodotto, delle variazioni nella domanda e di altri fattori economici sull'attività acquisita;

(e) le aspettative sulla permanenza in servizio di dipendenti o di gruppi di dipendenti fondamentali e se l'attività acquisita possa essere efficientemente gestita da un altro gruppo dirigente;

(f) il livello delle spese di manutenzione o il livello di fondi necessari per ottenere benefici economici futuri attesi dall'attività acquisita e la capacità e l'intenzione della società di raggiungere tale livello;

(g) le strategie previste da parte dei concorrenti, attuali o potenziali; e

(h) il periodo in cui viene esercitato controllo sull'attività acquisita e le clausole legali o contrattuali che influenzano la durata della vita utile dell'attività.

49. Poiché l'avviamento rappresenta, tra le altre cose, i benefici economici derivanti da sinergie o da beni che non possono essere rilevati distintamente, è difficile stimare la sua vita utile. Le stime della sua vita utile divengono meno attendibili con il prolungarsi della stessa. La presunzione del presente Principio è che l'avviamento non ha, di norma, una vita utile superiore ai venti anni dalla data della sua iniziale rilevazione.

50. In rare circostanze, vi può essere una convincente indicazione che la vita utile dell'avviamento sarà uno specifico periodo superiore ai venti anni. Sebbene sia difficile trovare esempi, ciò si può verificare quando l'avviamento sia così chiaramente collegato a un'attività identificabile o a un gruppo di attività identificabili che si può ragionevolmente ritenere che l'acquirente fruirà di benefici lungo il corso della vita utile dell'attività o del gruppo delle attività identificabili. In queste circostanze, la presunzione che la vita utile dell'avviamento non supererà i venti anni è superata e l'impresa:

(a) ammortizzerà l'avviamento lungo il corso della migliore stima della vita utile;

(b) stimerà il valore recuperabile dell'avviamento almeno una volta l'anno al fine di identificare eventuali perdite durevoli di valore (vedere paragrafo 56); e

(c) indicherà le ragioni per cui la presunzione è superata e i fattori (o fattore) che hanno svolto un importante ruolo nel determinare la vita utile dell'avviamento (vedere paragrafo 88 (b)).

51. La vita utile dell'avviamento è sempre limitata nel tempo. L'incertezza connessa alla stima della vita utile dell'avviamento giustifica l'utilizzo di criteri prudenziali, ma non giustifica una stima della vita utile che risulti irrealisticamente corta.

52. Raramente, se non mai, vi sarà una convincente indicazione che giustifichi un metodo di ammortamento diverso da quello a quote costanti, specialmente qualora il metodo alternativo determini la creazione di un fondo ammortamento inferiore a quello derivante dall'ammortamento a quote costanti. Il metodo di ammortamento deve essere applicato costantemente da esercizio a esercizio a meno che vi sia un cambiamento nella manifestazione prevista dei benefici economici derivanti dall'avviamento.

53. Al momento della contabilizzazione di un'acquisizione, è possibile che, a causa di alcune situazioni, l'avviamento derivante dall'acquisizione non rifletta i benefici economici futuri che ci si attende affluiscono all'acquirente. Per esempio, questo potrebbe avvenire quando, dal momento della negoziazione del corrispettivo d'acquisto, si fosse verificata una diminuzione nei flussi finanziari attesi dalle attività nette identificabili acquisite. In tale situazione, l'impresa verifica se l'avviamento ha subito una riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, e contabilizza in relazione a ciò l'eventuale perdita durevole di valore verificatasi.

54. Il periodo d'ammortamento e il metodo d'ammortamento devono essere rivisti almeno alla fine di ogni esercizio. Se la vita utile attesa dell'avviamento risulta significativamente diversa dalle stime effettuate in precedenza, il periodo d'ammortamento deve essere conseguentemente corretto. Se vi è stato un significativo cambiamento nella manifestazione attesa dei benefici economici derivanti dall'avviamento, il metodo deve essere cambiato al fine di riflettere il cambiamento. Tali cambiamenti devono essere contabilizzati come cambiamenti di stime contabili così come previsto dallo IAS 8, Utile (Perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, attraverso la rettifica delle quote d'ammortamento dell'esercizio corrente e di quelli futuri.

Recuperabilità del valore contabile - Perdite durevoli di valore

55. Per determinare se l'avviamento ha subito una perdita durevole di valore, l'impresa applica lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Lo IAS 36 spiega come l'impresa debba riesaminare il valore contabile delle proprie attività, come determinare il valore recuperabile di un'attività e quando rilevare una perdita durevole o un ripristino di valore.

56. Oltre a seguire le disposizioni incluse nello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, l'impresa deve, almeno alla fine di ogni esercizio, stimare in conformità alle disposizioni contenute nello IAS 36, il valore recuperabile di un avviamento ammortizzato su un arco temporale che superi i venti anni dalla iniziale rilevazione, anche se non vi è alcuna indicazione che si sia verificata una perdita durevole di valore.

57. Talvolta è difficile stabilire se l'avviamento abbia subito una perdita durevole di valore, in particolar modo quando per lo stesso sia stata stimata una vita utile lunga. In conseguenza di ciò, il presente Principio richiede che il valore recuperabile dell'avviamento, se la vita utile supera i venti anni dall'iniziale rilevazione in bilancio, sia soggetta a verifica, almeno annuale.

58. La disposizione riguardante la verifica annuale sulla perdita durevole di valore dell'avviamento si applica ogniqualvolta la complessiva vita utile stimata dell'avviamento supera i venti anni dalla sua iniziale rilevazione in bilancio. Perciò, se la vita utile dell'avviamento, alla data dell'iniziale rilevazione in bilancio, era originariamente stimata inferiore ai venti anni ma è stata successivamente prolungata superando i venti anni, l'impresa applica la verifica della riduzione durevole di valore richiesta dal paragrafo 56 e fornisce l'informativa richiesta dal paragrafo 88 (b).

Avviamento negativo derivante da acquisizioni

Rilevazione e valutazione

59. *L'eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nei fair value (valore equo) delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo dell'acquisizione, deve essere rilevata come avviamento negativo.*

60. L'esistenza dell'avviamento negativo può essere indice del fatto che attività identificabili sono state sovrastimate e che passività identificabili sono state omesse oppure sottostimate. E' importante appurare che non si verifichi tale situazione prima che l'avviamento negativo sia rilevato.

61. *Nella misura in cui l'avviamento negativo fa riferimento alla previsione di perdite e costi futuri che sono identificati nel programma di acquisizione dell'acquirente e che possono essere quantificati attendibilmente, ma che non rappresentano passività identificabili alla data di acquisizione (vedere paragrafo 26), tale porzione di avviamento negativo deve essere rilevata come un provento nel conto economico quando le perdite e i costi futuri sono rilevati. Se queste perdite e costi futuri identificabili non sono rilevati nell'esercizio previsto, l'avviamento negativo deve essere trattato contabilmente secondo quanto previsto dal paragrafo 62, punti (a) e (b).*

62. *Nella misura in cui l'avviamento negativo non fa riferimento a perdite e costi futuri attesi identificabili che possono essere quantificati attendibilmente alla data di acquisizione, l'avviamento negativo deve essere rilevato come un provento nel conto economico come segue:*

(a) *l'ammontare dell'avviamento negativo che non eccede i fair value (valori equi) delle attività non monetarie identificabili acquisite deve essere rilevato come un provento sistematicamente lungo il corso della residua vita utile media ponderata delle attività identificabili acquisite ammortizzabili; e*

(b) *l'importo dell'avviamento negativo che eccede i fair value (valori equi) delle attività non monetarie identificabili acquisite deve essere immediatamente rilevato come un provento.*

63. Nella misura in cui l'avviamento negativo non fa riferimento alla previsione di perdite e costi futuri che sono stati identificati nel programma di acquisizione dell'acquirente e che possono essere quantificati attendibilmente, l'avviamento negativo costituisce un provento che è rilevato a conto economico quando i benefici economici contenuti nelle attività identificabili ammortizzabili sono utilizzati. Nel caso di attività monetarie, il provento è immediatamente rilevato a conto economico.

Esposizione in bilancio

64. *L'avviamento negativo deve essere esposto come posta negativa tra le attività dell'impresa che redige il bilancio, nello stesso raggruppamento di stato patrimoniale utilizzato per l'avviamento positivo.*

Rettifiche al corrispettivo di acquisto subordinate a eventi successivi

65. *Quando il contratto d'acquisizione prevede rettifiche al corrispettivo di acquisto subordinate a uno o più eventi successivi e se le rettifiche sono probabili e il loro ammontare può essere valutato attendibilmente, esse devono essere incluse nel costo dell'acquisizione con riferimento alla data dell'acquisizione.*

66. I contratti d'acquisizione possono prevedere rettifiche al corrispettivo di acquisto alla luce di uno o più eventi successivi. Le rettifiche possono essere riferite al mantenimento o al raggiungimento di un livello determinato di redditività negli esercizi futuri o al mantenimento del prezzo di mercato dei titoli emessi come parte del corrispettivo di acquisto.

67. Al momento della contabilizzazione iniziale di un'acquisizione è, di solito, possibile stimare l'ammontare delle eventuali rettifiche al corrispettivo di acquisto, anche se esistono alcune incertezze, senza compromettere l'attendibilità dell'informazione. Se gli eventi successivi non si verificano, o se la stima deve essere rivista, il costo dell'acquisizione è rettificato con un conseguente effetto sull'avviamento positivo o negativo, a seconda del caso.

Successive variazioni nel costo dell'acquisizione

68. Il costo dell'acquisizione deve essere rettificato quando un'incertezza che influisce sull'ammontare del corrispettivo di acquisto si risolve successivamente alla data dell'acquisizione, cosicché il suo pagamento è probabile e ne può essere effettuata una stima attendibile.

69. Le condizioni dell'acquisizione possono prevedere una rettifica del corrispettivo di acquisto se i risultati della gestione della società acquisita superano o non raggiungono, dopo l'acquisizione, un livello concordato. Quando la rettifica successiva diviene probabile, e ne può essere fatta una stima attendibile, l'acquirente deve trattare contabilmente il corrispettivo aggiuntivo come una rettifica al costo di acquisizione, con un effetto conseguente sull'avviamento positivo o negativo, a seconda del caso.

70. In certe situazioni, all'acquirente può essere richiesto di effettuare pagamenti successivi a favore del venditore come compensazione per una riduzione del valore del corrispettivo di acquisto. Questo accade quando l'acquirente ha garantito il prezzo di mercato dei titoli azionari o obbligazionari emessi come corrispettivo e deve procedere a un'ulteriore emissione allo scopo di reintegrare il costo di acquisizione originariamente stabilito. In tali casi, non c'è incremento nel costo di acquisizione e, di conseguenza, nessuna rettifica all'avviamento positivo o negativo. Invece, l'incremento nei titoli azionari e obbligazionari emessi rappresenta una riduzione del sovrapprezzo o un incremento dello sconto dell'emissione iniziale.

Identificazione successiva o variazioni nel valore delle attività e delle passività identificabili [3]

71. Le attività e le passività identificabili che sono acquisite ma che non soddisfano i requisiti del paragrafo 26 per una rilevazione distinta nel momento della contabilizzazione iniziale devono essere rilevate successivamente se e quando soddisfano tali requisiti. I valori iscritti per le attività e per le passività identificabili acquisite devono essere rettificati quando, successivamente all'acquisizione, sono disponibili ulteriori conoscenze che facilitano la stima dei valori attribuiti alle attività e passività identificabili quando l'acquisizione fu contabilizzata inizialmente. Anche il valore assegnato all'avviamento positivo o negativo deve essere rettificato quando necessario, nella misura in cui:

(a) la rettifica non incrementi il valore contabile dell'avviamento oltre il suo valore recuperabile, come definito nello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività; e

(b) tale rettifica è effettuata entro la fine del primo periodo amministrativo che inizia dopo quello dell'acquisizione (fatta eccezione per la rilevazione di una passività identificabile secondo quanto previsto dal paragrafo 31, nel qual caso valgono i termini di cui al paragrafo 31 (c));

altrimenti le rettifiche alle attività e passività identificabili devono essere rilevate come provento o come onere.

72. Le attività e le passività identificabili di un'impresa acquisita possono non essere state rilevate al momento dell'acquisizione perché non soddisfacevano i requisiti per la rilevazione delle attività e passività identificabili o perché l'acquirente era ignaro della loro esistenza. Analogamente, i fair value (valore equo) assegnati alla data dell'acquisizione alle attività e alle passività identificabili acquistate possono dover essere rettificati se ulteriori conoscenze divenute disponibili facilitano la stima del valore delle attività e delle passività identificabili al momento dell'acquisizione. Quando vengono rilevate le attività e le passività identificabili, o i valori contabili sono rettificati, dopo il termine del primo periodo amministrativo annuale (escludendo periodi intermedi) iniziato dopo l'acquisizione, deve essere rilevato un provento o un onere anziché una rettifica all'avviamento positivo o negativo. Questo limite temporale, arbitrario nella sua durata, impedisce che l'avviamento, positivo o negativo, possa essere riesaminato e rettificato senza limiti di tempo.

73. Secondo quanto previsto dal paragrafo 71, il valore contabile dell'avviamento (o dell'avviamento negativo) è rettificato se, per esempio, prima della fine del primo periodo amministrativo annuale che ha inizio dopo l'acquisizione vi è una perdita durevole di valore di un'attività identificabile acquisita e la perdita durevole di valore non è dovuta a specifici eventi o cambiamenti nelle situazioni verificatisi dopo la data dell'acquisizione.

74. Quando, successivamente all'acquisizione, ma entro la fine del primo periodo amministrativo successivo a quello dell'acquisizione, l'acquirente viene a conoscenza dell'esistenza di una passività che già esisteva alla data dell'acquisizione o di una perdita durevole di valore che non è dovuta a eventi specifici o cambiamenti nelle situazioni verificatisi dopo la data dell'acquisizione, l'avviamento non è aumentato oltre al suo valore di realizzo determinato secondo quanto previsto dallo IAS 36.

75. Se sono stati rilevati accantonamenti per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisita secondo quanto previsto dal paragrafo 31, tali accantonamenti devono essere stornati se, e solo se:

(a) il deflusso di benefici economici non è più probabile; o

(b) il piano formale analitico non è attuato:

(i) nel modo esposto nel piano formale analitico; o

(ii) entro il tempo stabilito nel piano formale analitico.

Tale storno deve essere effettuato come una rettifica dell'avviamento positivo o dell'avviamento negativo (e della quota di pertinenza dei terzi, se appropriata), in modo da non rilevare con riferimento a ciò alcun provento o costo. Il

valore rettificato dell'avviamento positivo deve essere ammortizzato in maniera prospettica lungo il corso della vita utile residua. L'ammontare rettificato dell'avviamento negativo deve essere trattato come previsto dal paragrafo 62, punti (a) e (b).

76. Nessuna rettifica successiva è normalmente necessaria con riferimento agli accantonamenti rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 31, poiché il piano formale analitico deve identificare le spese che saranno intraprese. Se le spese non si sono verificate nel periodo previsto, o si prevede che non si verificheranno più, è necessario rettificare l'accantonamento per la cessazione o per la riduzione delle attività dell'acquisita, con una corrispondente rettifica del valore dell'avviamento positivo o negativo (e della quota di pertinenza di terzi, se appropriato). Se, successivamente, vi è un'obbligazione che lo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali richiede di rilevare, l'impresa rileva un corrispondente costo.

UNIONI DI IMPRESE

Contabilizzazione delle unioni di imprese

77. Una unione di imprese deve essere contabilizzata utilizzando il metodo dell'aggregazione dei valori contabili (pooling of interests) esposto nei paragrafi 78, 79 e 82.

78. Nell'applicare il metodo dell'aggregazione dei valori contabili le voci del bilancio delle imprese partecipanti all'aggregazione, per l'esercizio nel quale è avvenuta l'aggregazione e per gli eventuali esercizi comparativi presentati, devono essere incluse nel bilancio delle imprese risultanti dall'aggregazione come se questa fosse avvenuta all'inizio del primo esercizio presentato. Il bilancio di un'impresa non può includere una unione di imprese della quale l'impresa è parte se la data della unione è successiva alla data del più recente stato patrimoniale incluso nel bilancio.

79. L'eventuale differenza tra l'ammontare del capitale emesso sommato all'eventuale ulteriore corrispettivo sotto forma di disponibilità liquide o di altre attività e il valore contabilizzato per il capitale acquisito deve essere imputata a patrimonio netto.

80. L'elemento essenziale di una unione di imprese si individua nell'assenza di un'acquisizione e nella continuazione nella condivisione dei rischi e dei benefici che esistevano precedentemente all'aggregazione.

Secondo il metodo dell'aggregazione dei valori tale fattispecie è rilevata contabilizzando le imprese aggregate come se le distinte attività continuassero come in precedenza, benché esse ora siano possedute e condotte in comune. Di conseguenza, devono essere apportate solo variazioni minime nell'aggregare i singoli bilanci.

81. Dal momento in cui un'unione di imprese si concretizza in un unico soggetto risultante dall'aggregazione, esso deve utilizzare un unico insieme di principi contabili. Perciò, il soggetto risultante dall'aggregazione deve rilevare le attività, le passività e il patrimonio netto delle imprese che partecipano all'aggregazione ai loro valori contabili esistenti rettificati solo a seguito dell'uniformazione dei principi contabili delle imprese partecipanti all'aggregazione e applicando quei principi a tutti gli esercizi presentati. Non si ha rilevazione di nessun nuovo avviamento positivo o negativo. Analogamente, nella redazione del bilancio del soggetto risultante dall'aggregazione devono essere eliminati gli effetti di tutte le operazioni tra le imprese partecipanti all'aggregazione, intervenute sia precedentemente sia successivamente all'aggregazione.

82. I costi sostenuti in relazione all'unione di imprese devono essere rilevati come costi nell'esercizio nel quale essi sono stati sostenuti.

83. I costi sostenuti in relazione all'unione di imprese comprendono le imposte di registro, i costi per fornire informazioni agli azionisti, i compensi per intermediazioni e consulenze e gli stipendi e gli altri costi relativi a prestazioni di dipendenti sostenuti nella realizzazione dell'aggregazione. Essi devono comprendere anche eventuali costi o perdite sostenuti al fine di integrare le gestioni delle attività precedentemente distinte.

AGGREGAZIONI DI IMPRESE COMUNQUE DEFINITE

Imposte sul reddito

84. In alcuni Paesi, il trattamento contabile di un'aggregazione può differire da quello applicato in conformità alle rispettive legislazioni tributarie. Qualsiasi passività o attività fiscale differita che ne deriva è rilevata secondo quanto disposto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.

85. Il beneficio potenziale derivante dal riporto a nuovo delle perdite, o altre attività fiscali differite di un'impresa acquisita, che non sia stato rilevato dall'acquirente al momento dell'acquisizione come attività identificabile, può essere realizzato successivamente. Quando ciò accade, l'acquirente deve rilevare il beneficio come provento secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito. Inoltre, l'acquirente:

(a) deve adeguare il valore contabile lordo dell'avviamento e il fondo ammortamento relativo agli importi che sarebbero stati rilevati se l'attività fiscale differita fosse stata rilevata come un'attività identificabile al momento dell'aggregazione di imprese; e

(b) deve rilevare la riduzione del valore contabile netto dell'avviamento come costo.

Comunque, questa procedura non deve generare avviamento negativo, né incrementare il valore contabile dell'avviamento negativo.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

86. Per tutte le aggregazioni di imprese, devono essere fornite le seguenti informazioni nel bilancio dell'esercizio nel quale l'aggregazione ha avuto luogo:

- (a) **le denominazioni e la descrizione delle imprese partecipanti all'aggregazione;**
- (b) **il criterio di contabilizzazione dell'aggregazione;**
- (c) **la data di efficacia dell'aggregazione a fini contabili; e**
- (d) **eventuali attività operative, derivanti dall'aggregazione di imprese, che l'impresa ha deciso di dismettere.**

87. Per un'aggregazione di imprese che costituisce un'acquisizione, devono essere fornite, nel bilancio dell'esercizio durante il quale l'acquisizione ha avuto luogo, le seguenti ulteriori indicazioni:

- (a) **la percentuale delle azioni con diritto di voto acquisite; e**
- (b) **il costo di acquisizione e una descrizione del corrispettivo di acquisto pagato o di quello dovuto a certe condizioni.**

88. Il bilancio con riferimento all'avviamento deve indicare:

- (a) **il periodo (periodi) d'ammortamento utilizzato;**
- (b) **se l'avviamento è ammortizzato lungo un arco temporale superiore ai vent'anni, le ragioni per cui viene superata la presunzione che la vita utile dell'avviamento non possa superare i vent'anni dalla sua iniziale rilevazione. Nel fornire tali motivazioni, l'impresa deve descrivere il fattore (fattori) che ha svolto un importante ruolo nella determinazione della vita utile dell'avviamento;**
- (c) **se l'avviamento positivo o negativo non è ammortizzato a quote costanti, il criterio utilizzato e i motivi per cui quel criterio è più adatto del criterio a quote costanti;**
- (d) **la voce (voci) di conto economico in cui viene incluso l'ammortamento dell'avviamento; e**
- (e) **una riconciliazione del valore contabile dell'avviamento all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:**
 - (i) **l'ammontare lordo e il fondo ammortamento (cumulato con le svalutazioni per perdite di valore), all'inizio dell'esercizio;**
 - (ii) **gli incrementi dell'avviamento rilevati nel corso dell'esercizio;**
 - (iii) **eventuali rettifiche derivanti da successive identificazioni o variazioni nel valore di attività e passività identificabili;**
 - (iv) **eventuali avviamenti stornati nel corso dell'esercizio per la dismissione di tutta o parte dell'attività alla quale si riferivano;**
 - (v) **la quota di ammortamento rilevata nel corso dell'esercizio;**
 - (vi) **le perdite durevoli di valore rilevate nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36 (qualora esistano);**
 - (vii) **i ripristini di valore registrati nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36 (qualora esistano);**
 - (viii) **altri cambiamenti apportati ai valori contabili avvenuti nel corso dell'esercizio (qualora esistano); e**
 - (ix) **l'ammontare lordo e il fondo ammortamento (cumulato con le svalutazioni per perdite di valore), alla fine dell'esercizio.**

Non sono richieste informazioni comparative.

89. Quando l'impresa descrive il fattore (fattori) che ha svolto un importante ruolo nel determinare la vita utile dell'avviamento che è ammortizzato lungo un arco temporale superiore ai vent'anni, l'impresa tiene in considerazione la lista di fattori di cui al paragrafo 48.

90. L'impresa fornisce le informazioni sulle perdite durevoli di valore dell'avviamento di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 in aggiunta alle informazioni richieste dal paragrafo 88 (e) (vi) e (vii).

91. **Con riguardo all'avviamento negativo, il bilancio deve indicare:**

(a) **descrizione, ammontare e tempi di manifestazione delle perdite e dei costi futuri attesi nella misura in cui l'avviamento negativo è trattato secondo quanto previsto dal paragrafo 61;**

(b) **l'esercizio (esercizi) in cui l'avviamento negativo verrà rilevato come un provento;**

(c) **la voce di conto economico in cui l'avviamento negativo è rilevato come un provento; e**

(d) **una riconciliazione del valore contabile dell'avviamento negativo all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:**

(i) **l'ammontare lordo dell'avviamento negativo e l'ammontare cumulativo già rilevato come un provento, all'inizio dell'esercizio;**

(ii) **l'eventuale avviamento negativo aggiuntivo rilevato nel corso dell'esercizio;**

(iii) **le eventuali rettifiche derivanti da una successiva identificazione o da cambiamenti di valore delle attività e delle passività identificabili;**

(iv) **l'eventuale avviamento negativo stornato nel corso dell'esercizio per la dismissione di tutta o parte dell'attività cui l'avviamento fa riferimento;**

(v) **la quota di avviamento negativo rilevata come un provento nel corso dell'esercizio, mostrando distintamente la porzione dell'avviamento negativo rilevato come provento secondo quanto previsto dal paragrafo 61 (qualora esista);**

(vi) **altri cambiamenti di valore contabile avvenuti nel corso dell'esercizio (qualora esistano); e**

(vii) **l'ammontare lordo dell'avviamento negativo e l'ammontare cumulativo già rilevato come un provento, alla fine dell'esercizio.**

Non sono richieste informazioni comparative.

92. **Le disposizioni informazioni integrative richieste dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, si applica agli accantonamenti rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 31 per la cessazione o per la riduzione delle attività di un'impresa acquisita. Questi accantonamenti devono essere trattati a fini informativi come una classe distinta di accantonamenti secondo quanto previsto dallo IAS 37. In aggiunta, il valore contabile complessivo di questi accantonamenti deve essere indicato per ogni singola aggregazione di imprese.**

93. **In un'acquisizione, se i fair value (valore equo) delle attività e delle passività o il corrispettivo di acquisto possono essere determinati al termine dell'esercizio nel quale l'acquisizione ha avuto luogo solo su base provvisoria, ciò deve essere esposto e motivato. Quando sono apportate rettifiche successive a tali fair value (valore equo) provvisori le rettifiche devono essere indicate e illustrate nel bilancio dell'esercizio in questione.**

94. **Per un'aggregazione di imprese classificata come unione di imprese devono essere fornite le seguenti informazioni aggiuntive nel bilancio dell'esercizio nel quale l'aggregazione ha avuto luogo:**

(a) **la descrizione e il numero delle azioni emesse, insieme con la percentuale delle azioni con diritto di voto di ciascuna impresa scambiate per realizzare l'unione di imprese;**

(b) **i valori delle attività e delle passività apportate da ciascuna impresa; e**

(c) **i ricavi di vendita, gli altri ricavi operativi, i componenti straordinari e l'utile o la perdita di ciascuna impresa prima della data dell'aggregazione inclusi nell'utile o nella perdita esposta nel bilancio dell'impresa risultante dall'aggregazione.**

95. Le informazioni di natura generale che devono essere riportate nel bilancio consolidato sono indicate nello IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate.

96. Per le aggregazioni di imprese realizzate dopo la data di riferimento del bilancio devono essere indicate le informazioni richieste dai paragrafi da 86 a 94. Se non è possibile fornire alcune di queste informazioni ciò deve essere indicato.

97. Le aggregazioni di imprese che sono state realizzate dopo la data di riferimento del bilancio e prima della data alla quale il bilancio di una delle imprese partecipanti all'aggregazione è autorizzato alla pubblicazione devono essere indicate se sono di tale importanza che la loro mancata illustrazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio di effettuare corrette valutazioni e decisioni (vedere IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio).

98. In certe situazioni, l'effetto dell'aggregazione può essere quello di consentire che il bilancio dell'impresa risultante dall'aggregazione sia preparato secondo l'assunzione della continuità aziendale. Ciò potrebbe non essere stato possibile per una o entrambe le imprese partecipanti all'aggregazione. Questo può accadere, per esempio, quando un'impresa con difficoltà finanziarie partecipa all'aggregazione con un'impresa avente accesso a disponibilità finanziarie che possono essere utilizzate dall'impresa che ne ha necessità. In tal caso è importante riportare questa informazione nel bilancio dell'impresa con difficoltà finanziarie.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

99. A partire dalla data in cui entra in vigore (o, se precedente, alla data di adozione), il presente Principio deve essere applicato come disposto nei seguenti quadri sinottici. In tutte le circostanze, a eccezione di quelle previste nei seguenti quadri sinottici, il presente Principio deve essere applicato retrospettivamente, a meno che ciò non sia praticamente possibile.

100. L'effetto dell'adozione del presente Principio alla sua data di entrata in vigore (o precedente) deve essere rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 8, Utile (Perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, ossia, come una rettifica degli utili portati a nuovo all'apertura di bilancio (trattamento contabile di riferimento dello IAS 8 oppure fatto affluire al conto economico dell'esercizio in corso (trattamento contabile alternativo dello IAS 8).

101. Nel primo bilancio annuale pubblicato dopo la pubblicazione di questo Principio, l'impresa deve indicare le disposizioni transitorie adottate qualora le stesse prevedano più opzioni.

Disposizioni transitorie - Ricalcolo dell'avviamento positivo e negativo	
Circostanze	Disposizioni
1. L'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione si è verificata in un bilancio antecedente al 1° gennaio 1995.	
a) L'avviamento positivo (avviamento negativo) è stato annullato con le riserve.	<p>Il ricalcolo dell'avviamento positivo (avviamento negativo) è incoraggiato ma non è richiesto. Se è ricalcolato l'avviamento positivo (avviamento negativo), è richiesto di:</p> <p>(i) ricalcolare l'avviamento positivo e l'avviamento negativo per tutte le acquisizioni avvenute prima del 1° gennaio 1995;</p> <p>(ii) determinare il valore assegnato all'avviamento positivo (avviamento negativo) alla data dell'acquisizione secondo quanto previsto dal paragrafo 41 (59) del presente Principio e di rilevare in relazione a ciò l'avviamento positivo (avviamento negativo); e</p> <p>(iii) determinare l'ammortamento accumulato dell'avviamento (l'ammontare accumulato dell'avviamento negativo rilevato come ricavo) a partire dalla data di acquisizione secondo quanto disposto dai paragrafi 44-54 (61-63) del presente Principio e di rilevarlo conseguentemente in bilancio.</p>
(b) L'avviamento positivo (avviamento negativo) è stato rilevato inizialmente come una attività (ricavo sospeso) ma non al valore che sarebbe stato assegnato secondo ciò che previsto dal paragrafo 41 (59) del presente Principio.	<p>Il ricalcolo dell'avviamento è incoraggiato ma non richiesto.</p> <p>Se l'avviamento positivo (avviamento negativo) è ricalcolato si devono applicare le disposizioni di cui alla situazione 1 (a).</p> <p>Se l'avviamento positivo (avviamento negativo) non è ricalcolato, si ritiene che il valore assegnato all'avviamento</p>

	<p>positivo (avviamento negativo) alla data dell'acquisizione sia stato correttamente determinato. Per ciò che concerne l'ammortamento dell'avviamento positivo (rilevazione dell'avviamento negativo come provento), si vedano le situazioni 3 e 4 di cui in seguito.</p>
<p>2. L'aggregazione di imprese sotto forma di acquisizione si è verificata in un bilancio con inizio al 1° gennaio 1995 o posteriormente, ma prima che il presente Principio è entrato in vigore (o, se precedente, prima che il presente Principio è già stato applicato).</p>	
<p>(a) Alla data dell'acquisizione, il costo dell'acquisizione risulta superiore alla quota di partecipazione dell'acquirente nel fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili.</p>	<p>Se l'avviamento è stato rilevato come un'attività e il valore assegnato a questo alla data di acquisizione riflette le disposizioni del paragrafo 41 del presente Principio, si vedano le disposizioni transitorie per l'ammortamento previste dalle situazioni 3 e 4 di cui in seguito.</p> <p>Altrimenti è richiesto di:</p> <p>(i) determinare il valore che sarebbe stato assegnato all'avviamento alla data dell'acquisizione secondo quanto previsto dal paragrafo 41 del presente Principio e di rilevare in relazione a ciò l'avviamento;</p> <p>(ii) determinare il relativo ammortamento accumulato dell'avviamento che sarebbe stato rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 22 (rivisto nel 1993) e di rilevarlo in relazione a ciò in bilancio (viene applicato il limite temporale dei venti anni di cui allo IAS 22 (rivisto nel 1993)); e</p> <p>(iii) ammortizzare qualsiasi residua parte del valore contabile dell'avviamento lungo il corso della vita utile determinata secondo ciò che previsto da questo Principio (trattamento contabile della situazione 4 di cui in seguito).</p>
<p>(b) Alla data dell'acquisizione:</p> <p>(i) il costo dell'acquisizione era inferiore al fair value (valore equo) delle attività e passività identificabili dall'acquirente; e</p> <p>(ii) il fair value (valore equo) delle attività non monetarie identificabili acquisite è stato ridotto sino a che l'eccedenza è stata eliminata (trattamento contabile di riferimento secondo quanto disposto dallo IAS 22 (rivisto nel 1993)).</p>	<p>Il ricalcolo dell'avviamento negativo è incoraggiato ma non richiesto. Se l'avviamento negativo è ricalcolato occorre:</p> <p>(i) ricalcolare l'avviamento negativo delle acquisizioni avvenute dopo il 1° gennaio 1995;</p> <p>(ii) determinar l'ammontare che sarebbe stato assegnato all'avviamento negativo alla data dell'acquisizione secondo quanto disposto dal paragrafo 59 del presente Principio e di rilevare in relazione a ciò l'avviamento, e</p> <p>(iii) determinare il relativo ammontare accumulato dell'avviamento negativo che sarebbe stato rilevato come ricavo secondo quanto disposto dallo IAS 22 (rivisto nel 1993) e di rilevarlo di conseguenza; e</p> <p>(iv) rilevare qualsiasi porzione del valore contabile dell'avviamento negativo come ricavo lungo il corso della residua vita utile media ponderata delle attività non monetarie identificabili acquisite svalutabili/ammortizzabili (trattamento contabile previsto nella situazione 4 di seguito).</p>
	<p>Se l'avviamento negativo non è ricalcolato, si ritiene che l'ammontare assegnato alla data di acquisizione all'avviamento negativo (qualora esista) sia stato determinato in maniera corretta. Per la rilevazione dell'avviamento negativo come ricavo, si vedano le situazioni 3 o 4 di cui in seguito.</p>
<p>(c) Alla data dell'acquisizione:</p>	<p>Se l'avviamento negativo è stato rilevato e l'ammontare assegnato ad esso alla data di acquisizione è stato determinato secondo quanto previsto dal paragrafo 59 del presente Principio, si vedano le disposizioni transitorie per la rilevazione dell'avviamento negativo come un ricavo delle situazioni 3 e 4 di cui in seguito. Altrimenti è richiesto di:</p>

(i) il costo dell'acquisizione era inferiore alla quota dell'acquirente nel fair value (valore equo) delle attività e passività identificabili della partecipazione; e	(i) determinare l'ammontare che sarebbe stato assegnato all'avviamento negativo alla data dell'acquisizione secondo quanto previsto dal paragrafo 59 del presente Principio e di rilevare in relazione a ciò l'avviamento negativo;
(ii) il fair value (valore equo) delle attività non monetarie identificabili acquisite non è stato ridotto per eliminare l'eccedenza (trattamento contabile alternativo secondo quanto disposto dallo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993)).	(ii) determinare il corrispondente importo dell'avviamento negativo che sarebbe stato imputato a provento secondo lo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1993) ed iscriverlo in relazione a ciò; (iii) imputare il residuo valore contabile dell'avviamento negativo come provento lungo la residua vita utile media ponderata delle attività non monetarie identificabili svalutabili/ammortizzabili acquisite (trattamento previsto dalla situazione 4 di cui in seguito).
3. L'avviamento è stato rilevato come un'attività ma non è stato precedentemente ammortizzato o fu ritenuto che la quota di ammortamento fosse pari a zero. L'avviamento negativo è stato rilevato inizialmente come una voce distinta di stato patrimoniale ma non è stato successivamente rilevata come un provento od il valore dell'avviamento negativo che doveva essere rilevato fu ritenuto pari a zero.	Si deve ricalcolare il valore contabile dell'avviamento positivo (avviamento negativo) come se l'ammortamento dell'avviamento (ammontare dell'avviamento negativo rilevato come provento) fosse stato determinato secondo quanto previsto dal presente Principio (vedere paragrafi 44-54 (61-63)).
4. L'avviamento positivo (avviamento negativo) è stato precedentemente ammortizzato (rilevato come provento).	Non si deve ricalcolare il valore contabile dell'avviamento positivo (avviamento negativo) per qualsiasi differenza tra l'ammortamento accumulato negli anni precedenti (avviamento negativo accumulato rilevato come provento) e quello calcolato secondo quanto previsto dal presente Principio ma è richiesto di: (i) ammortizzare qualsiasi valore contabile dell'avviamento lungo il corso della sua residua vita utile determinata secondo quanto previsto dal presente Principio (vedere paragrafi 44-54); e (ii) rilevare qualsiasi parte del valore contabile dell'avviamento negativo come un ricavo lungo il corso della vita utile media ponderata residua delle attività non monetarie svalutabili/ammortizzabili acquisite (vedere paragrafo 62 (a)). (cioè qualsiasi cambiamento è trattato nello stesso modo di un cambiamento di stime contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di criteri contabili).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

102. ***Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva. E' incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'impresa applica questo Principio ai bilanci annuali relativi a esercizi con inizio antecedente al 1° luglio 1999, l'impresa deve:***

(a) ***indicare tale fatto; e***

(b) ***adottare congiuntamente lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, lo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali e lo IAS 38, Attività immateriali.***

103. Il presente Principio sostituisce lo IAS 22, Aggregazioni di imprese, approvato nel 1993.